

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-697 del 06/02/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "AZIENDA AGRICOLA CASTAGNETTI DI CASTAGNETTI BRUNO E LIVIO SOC. AGR." - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-702 del 05/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11085/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "AZIENDA AGRICOLA CASTAGNETTI DI CASTAGNETTI BRUNO E LIVIO SOC. AGR." – Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"AZIENDA AGRICOLA CASTAGNETTI DI CASTAGNETTI BRUNO E LIVIO SOC. AGR."** avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia - via Miselli n.10/1** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di allevamento di bovini da latte, acquisita agli atti di ARPAE con PG/38318 del 27/02/2024 e le documentazione integrativa acquisita in data 21/05/2024 al PG/92458;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici la domanda di autorizzazione riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, dei servizi igienici annessi alla stalla e a servizio degli addetti;

Preso atto che relativamente alle acque di controlavaggio dei filtri dell'addolcitore a servizio dell'impianto di mungitura automatizzata l'Azienda ha presentato documentazione in merito (rif. prot.92458 del 21/05/2024), relazionando in modo approfondito sulla ridotta quantità di tali reflui e sulla invarianza della qualità degli effluenti di allevamento a seguito del recapito di tali acque nei contenitori di stoccaggio anche considerando gli studi disponibili di ISPRA e di letteratura;

Richiamato che nel Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 - Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digesto e delle acque reflue, all'art. 2 è riportato che *"Nel presente regolamento e nei relativi Allegati, se non diversamente specificato, col termine "liquami" si fa sempre riferimento anche ai materiali assimilati di seguito indicati, se provenienti dall'attività di allevamento: [...] h6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti*

sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico."

Acquisito il nulla osta del Comune di Reggio Emilia in data 30/09/2024 al protocollo n.175196, in qualità di autorità competente, ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, sulla base della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia con atto PG/164790 del 13/09/2024;

Acquisito inoltre il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al protocollo n.201773 del 08/11/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue".
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali",

consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"AZIENDA AGRICOLA CASTAGNETTI DI CASTAGNETTI BRUNO E LIVIO SOC. AGR."** ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via Miselli n.10/1** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 2/2024.**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti
- 4) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

- 7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"AZIENDA AGRICOLA CASTAGNETTI DI CASTAGNETTI BRUNO E LIVIO SOC. AGR."** è autorizzata svolgere l'attività di:

- allevamento di bestiame (bovini da latte);

- molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g;

negli impianti ubicati in Comune di Reggio Emilia – Via Miselli n.10/1 – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	STALLE - RICOVERI ANIMALI	EMISSIONI DIFFUSE						
E2	STOCCAGGI EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE						
E3	SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE						
E4	STOCCAGGI MATERIE PRIME IN SILOS A CARICAMENTO DALL'ALTO	EMISSIONI DIFFUSE						
E5	MULINO AZIENDALE PER CEREALI	1500	3	< 1	Materiale particellare	10	(*)	
E6	ESSICCATOIO FORAGGIO A SOLARE TERMICO O IN ALTERNATIVA IN CASO DI EMERGENZA CON BRUCIATORE A GASOLIO DA 332 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						(**)
E7	ESSICCATOIO FORAGGIO A GASOLIO DA 235 KW (emergenza)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						(**)
E8	CALDAIA REVIS "PENTA" A GAS METANO DA 24 KW – SALA MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						(**)
E9	CALDAIA AVANTA PLUS 24S A GAS METANO DA 24 KW – ROBOT DI MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR						(**)

		2236/2009 e s.m.i..	
E10	GRUPPO ELETTOGENO FISSO A GASOLO DA 80 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.	(**)

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nella D.G.R.2236/2009 e s.m.i. - All.3.

(**) Per tale emissione, trattandosi di impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nella D.G.R.2236/2009 e s.m.i. - All.3.

La data di messa a regime degli impianti autorizzati è fissata per il giorno **14 Aprile 2025**.

Eventuali proroghe della data di messa a regime potranno essere concesse da questa ARPAE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte di ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni.

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale non può considerarsi valida nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

La Ditta svolge attività di allevamento di capi bovini.

La richiesta di autorizzazione riguarda uno scarico, denominato S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue generate da servizi igienici annessi alla stalla e utilizzati dagli addetti, per un carico inquinante pari a 3,5 Abitanti Equivalenti (AE).

L'impianto di trattamento proposto, dimensionato per 5 AE, è costituito da:

- Fossa Imhoff del volume tot di 1000 litri.
- Filtro batterico anaerobico, altezza 1,5 m e volume massa filtrante 3,36 mc.
- Pozzetto di ispezione.

Le acque reflue domestiche sono scaricate nel punto S1 nel fosso poderale tombato confluyente nel Canale di Sesso, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Lo scarico è saltuario con una portata media di circa 0,5 mc/giorno.

Sono presenti ulteriori due punti di scarico, denominati S2 e S3, nel fosso poderale tombato di cui sopra in cui sono recapitate le acque meteoriche delle coperture e delle superfici cortilive. Nella documentazione presentata è riportato che le acque piovane ricadenti sulle aree esterne scoperte impermeabilizzate, adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico, non sono soggette a trattamento depurativo ai sensi della D.G.R. n. 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene sia da acquedotto che da pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola 2, acquisita al protocollo PG/38318 del 27/02/2024.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. A monte idraulico dello scarico in corpo idrico superficiale, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo.

6. Degli interventi di cui al punto 5 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
7. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
8. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 2/2024.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovine da latte.

La Ditta è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.34571 del 07/08/2023 che prende in considerazione la situazione aziendale con 360 capi bovini, di cui 210 vacche da latte, 105 rimonte e 45 vitelli.

Nel ciclo aziendale le acque devono essere sottoposte a filtraggio (attraverso "addolcitore") ai fini dell'utilizzo dei robot di mungitura automatizzata. La Ditta indica di voler recapitare le acque di controlavaggio dei filtri dell'addolcitore nella vasca di stoccaggio degli effluenti zootecnici, insieme alle acque di lavaggio della sala di mungitura e dei due robot di mungitura.

Nella documentazione acquisita al protocollo n.92458 del 21/05/2024, la Ditta ha relazionato, riportando tra l'altro valutazioni, sul quantitativo di acque di controlavaggio prodotte e il quantitativo di effluenti zootecnici aziendali, sulla base dei quali ha indicato che il convogliamento delle acque di lavaggio delle resine dell'addolcitore nelle vasche di stoccaggio non porta a variazioni significative della qualità dell'effluente stesso che è oggetto di utilizzazione agronomica in campo.

Prescrizioni

1. La Ditta deve trasmettere ad Arpae, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, una relazione di "as built" in cui sia illustrata la modalità prescelta di riutilizzo delle acque di controlavaggio dei filtri degli addolcitori.
2. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all’impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l’area in oggetto e i ricettori potenzialmente esposti si collocano in Classe III, che i limiti assoluti diurno e notturno sono rispettati presso i punti di misura posti al confine di proprietà e che sono rispettati anche i limiti assoluti e i limiti differenziali diurno e notturno presso i ricettori abitativi potenzialmente esposti. Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l’attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.